

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI POGGIO A CAIANO APS**

## **ART. 1 - DENOMINAZIONE — SEDE**

1. È costituita un'associazione denominata "Associazione Turistica Pro Loco di Poggio a Caiano APS". L'associazione ha sede legale in Poggio a Caiano.  
Nell'ambito territoriale del Comune di Poggio a Caiano il Consiglio Direttivo potrà variare l'indirizzo della sede legale.

## **ART. 2 - COSTITUZIONE ED AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA'**

1. La Pro Loco di Poggio a Caiano riunisce in associazione tutti coloro (Enti, Associazioni, operatori economici, studiosi, lavoratori ecc.) che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio del Comune di Poggio a Caiano e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti.
2. La Pro Loco di Poggio a Caiano non ha finalità di lucro ed i suoi Soci operano a favore della medesima con il concetto del volontariato, operando con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.
3. La Pro Loco di Poggio a Caiano può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come ad esempio l'edizione e la pubblicazione di varia natura, fisse od in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o l'organizzazione (in Italia od all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.
4. La Pro Loco di Poggio a Caiano aderisce all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco della Toscana.

## **ART. 3 — OGGETTO SOCIALE**

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con modalità ispirate a principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:
  - Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, e ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  - Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. k) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  - Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  - Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
1. Le finalità che la Pro Loco di Poggio a Caiano ha come oggetto sociale sono:
  - a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio culturale, storico - monumentale ed ambientale ed enogastronomico, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati, anche ai fini dell'art. 22 Legge Regionale Toscana n. 42 del 23/03/2000, così come modificata dalla L.R. n.14 del 17/01/2005;
  - b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti a Poggio a Caiano e la qualità della vita dei residenti;

- c) sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica ambientale e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
- d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
- e) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali (interessanti il turismo) svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
- f) collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico;
- g) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici d'Informazione previsti dalla Legge vigente in materia.;
- h) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale, attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistici - didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero).
- i) Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative secondarie e strumentali a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio direttivo successivamente all'emanazione del decreto attuativo in merito. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
- j) Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con enti pubblici e privati.

#### **ART. 4 — SOCI**

1. I Soci della Pro Loco di Poggio a Caiano si distinguono in:
  - a) Soci Ordinari;
  - b) Soci Sostenitori;
  - c) Soci Onorari.
2. Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nel Comune ed altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all'attività della Pro Loco Poggio a Caiano.
3. Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
4. Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per particolari meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco di Poggio a Caiano.
5. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

#### **ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI**

1. I Soci devono versare la quota associativa annuale;
2. Tutti i Soci, al momento dell'assemblea, hanno diritto:
  - a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
  - b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco salvo i soci minorenni. Gli ultraquattordicenni possono votare con l'ausilio di coloro che hanno la responsabilità genitoriale;
  - c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco;
  - d) a ricevere tessera della Pro Loco;
  - e) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
  - f) a frequentare i locali della Pro Loco;
  - g) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/ed organizzate dalla Pro Loco.
  - h) ad esaminare i libri associativi con preavviso scritto al presidente di almeno 15 giorni.
3. I Soci hanno l'obbligo di:
  - a) rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;

- b) versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco;
- c) non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.

#### **ART. 6 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO.**

1. L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco di Poggio a Caiano a seguito del versamento della quota associativa annuale.
2. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:
  - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché gli eventuali recapiti telefonici e l'eventuale indirizzo di posta elettronica;
  - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.
3. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
4. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
5. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.
7. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
8. L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco Poggio a Caiano per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco.
9. L'escluso può far ricorso all'assemblea nel termine di 30 giorni dal ricevimento del provvedimento motivato di esclusione. L'assemblea deciderà nella prima seduta utile.

#### **ART. 7 - ORGANI**

1. Sono organi della Pro Loco di Poggio a Caiano:
  - a) l'Assemblea dei Soci;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) L'organo di controllo e il Collegio dei Revisori dei Conti se obbligatori per legge;
  - d) il Collegio dei Probiviri.Sono cariche associative:
  - a) il Presidente;
  - b) il Vice presidente;
  - c) il Segretario ed il Tesoriere

#### **ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.
2. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
3. All'Assemblea prendono parte tutti i Soci (quelli ordinari e sostenitori debbono essere in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea). Sono consentite non più di tre deleghe, da rilasciarsi in forma scritta ad altro socio.
4. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente della Pro Loco o in sua assenza dal VicePresidente, assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea. Allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci almeno dieci giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta o con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco.
5. L'Assemblea ordinaria è valida, (salvo quanto diversamente previsto nel presente statuto): in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti dei presenti;

- in seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza ovvero con voto favorevole della metà più uno dei voti dei presenti.
6. L'Assemblea straordinaria è valida, (salvo quanto diversamente previsto nel presente statuto): in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la due terzi dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti dei presenti; in seconda convocazione, da indirsi almeno 24 ore dopo, l'Assemblea è valida con la presenza di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti dei presenti.
  7. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.
  8. L'Assemblea deve essere convocata entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo e entro il mese di maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo.
  9. Inoltre ha le seguenti competenze inderogabili:
    - nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
    - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    - delibera sulla esclusione degli associati;
    - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  10. L'Assemblea straordinaria è convocata:
    - a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
    - b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
    - c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;
    - d) per le modifiche del presente Statuto per la trasformazione, fusione scissione dell'associazione;
    - e) per lo scioglimento della Pro Loco con il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  degli associati.
  11. La spedizione degli avvisi di convocazione dell'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) può essere sostituita dall'affissione dell'avviso di convocazione con modalità idonee a portarlo a conoscenza di tutti i Soci.

Le modifiche statutarie la trasformazione, fusione scissione dell'associazione sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi in prima convocazione e in seconda convocazione con la presenza di almeno  $\frac{1}{3}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
  12. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

#### **ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri e va da un minimo di 15 (quindici), ad un massimo di 25 (venticinque) consiglieri. Fanno parte del Consiglio Direttivo il Sindaco e due Consiglieri del Comune di Poggio a Caiano. Gli ulteriori membri, vengono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea tra tutti i soci iscritti e indicati dagli enti associati. Per assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti, l'Assemblea ordinaria elettiva può deliberare, prima dell'elezione, il numero dei componenti il Consiglio Direttivo fino a un numero comunque non superiore a 27 componenti.
2. si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
3. L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo.
4. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente, o a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei suoi Componenti.
6. I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
7. I Consiglieri mancanti per qualsiasi motivo, saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la mancanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

8. Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
9. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità alla terza votazione è determinante il voto del Presidente.
10. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.
11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
12. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Pro Loco che possono partecipare senza diritto a voto.
13. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dal Consiglio stesso.

#### **ART. 10 - IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente della Pro Loco Poggio a Caiano è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto ovvero in altro modo accettato all'unanimità dal Consiglio Direttivo.
2. Il Vice Presidente o i Vice Presidenti (massimo due), sono nominati dal Presidente della Pro Loco di Poggio a Caiano tra i componenti il Consiglio Direttivo e decadono con lo stesso.
3. Il Presidente e il Vice Presidente o i Vice Presidenti durano in carica per lo stesso periodo di tre anni. Possono essere riconfermati fino ad un massimo di due mandati consecutivi.
4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti (i quali in tal caso operano congiuntamente).
5. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.
6. Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco Poggio a Caiano, ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci ed è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco.
7. E' assistito dal Segretario nello svolgimento delle sue funzioni.

#### **ART. 11 - IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE**

1. Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Presidente della Pro Loco di Poggio a Caiano, all'interno del Consiglio Direttivo e decadono con lo stesso, non possono rivestire la carica per più di due mandati consecutivi.
2. Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
3. Il Tesoriere è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco, segue i movimenti contabili, nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

#### **ART. 12 – L'ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Nella seduta di insediamento, indetta dal membro risultato primo degli eletti, l'Organo di controllo collegiale elegge al suo interno il proprio Presidente.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di controllo sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

Quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Assemblea nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti dell'Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

#### **ART. 12 bis - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

1. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, scelti tra i soci della Pro Loco, eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei Soci. Il Collegio designa al suo interno il Presidente con votazione segreta.
2. I Probiviri hanno, in assenza dell'Organo di controllo, il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i soci.
3. I Probiviri durano in carica tre anni e decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.
4. Il Collegio dei Probiviri può segnalare controversie che non è in grado di decidere al Collegio del Comitato Regionale U.N.P.L.I. o al collegio dei Probiviri del Comitato Provinciale U.N.P.L.I. di Grosseto, ai sensi delle norme dello statuto U.N.P.L.I.

#### **ART. 13 - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

1. Il Comitato Regionale U.N.P.L.I. può decidere il commissariamento di una Pro Loco:
  - a) su richiesta di almeno due terzi dei Soci membri del Consiglio Direttivo;
  - b) su richiesta di almeno due terzi dei Soci riuniti in assemblea;
  - c) in caso di inattività prolungata del Consiglio Direttivo dai soci riuniti in assemblea straordinaria;
  - d) in caso di irregolarità nella gestione della Pro Loco;
  - e) negli altri casi previsti dallo Statuto Regionale dell'U.N.P.L.I. in quanto compatibili con il codice del terzo settore;
2. Il Commissario Straordinario viene nominato dal Comitato Regionale U.N.P.L.I. e deve entro sei mesi indire l'Assemblea per la rielezione del Consiglio Direttivo.:

#### **ART. 14 - ENTRATE E SPESE**

1. Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
  - a) quote e contributi dei Soci;
  - b) eredità, donazioni e legati;
  - c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
  - d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  - f) proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci ed a terzi, da attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  - g) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
  - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;
  - i) da attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore

- j) da raccolta fondi
  - k) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Pro Loco Poggio a Caiano non possono, in nessun caso, essere divisi e/o distribuiti (neppure in forma indiretta) fra gli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ma dovranno essere impiegate esclusivamente per le attività istituzionali.
  3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco Poggio a Caiano devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

#### **ART. 15 — PRESTAZIONI DEI SOCI**

1. La Pro Loco di Poggio a Caiano si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Tutte le cariche della Pro Loco di Poggio a Caiano sono gratuite.
3. La Pro Loco di Poggio a Caiano può, in caso di particolare necessità, dare specifici incarichi professionali di collaborazione retribuiti, anche ricorrendo a propri Soci.
4. Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco di Poggio a Caiano nell'ambito delle attività istituzionali.
5. Nel caso in cui la qualità della prestazione richieda un livello non amatoriale, il Consiglio Direttivo può affidare a professionisti (esterni o interni alla Pro Loco) mansioni e/o incarichi che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale solo quando ciò sia comunque necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

#### **ART. 16 — RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO.**

1. Il Consiglio Direttivo della Pro Loco di Poggio a Caiano deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci annualmente.
2. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla Legislazione vigente in materia.
3. Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco di Poggio a Caiano.
4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
5. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
6. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

#### **ART. 17 - SCIoglimento**

1. L'eventuale scioglimento della Pro Loco di Poggio a Caiano sarà deciso dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata e in questo caso, sia in prima che in seconda convocazione dovranno essere approvata da-almeno i tre quarti dei Soci.
2. In caso di scioglimento, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente restanti saranno devolute, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

**ART. 18 - NORME FINALI**

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Statuto approvato all'unanimità nell'assemblea straordinaria tenutasi presso l'aula consiliare del Comune di Poggio a Caiano il 30 ottobre 2020